



**COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA**  
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 23 del 29/04/2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 44 del 27/07/2015

## INDICE

<b>ART. 1 – OGGETTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – PROCEDURE APPLICATIVE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART.4 – COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 – CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE ISEE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 – VALIDITÀ DELL’ATTESTAZIONE ISEE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.6BIS. – ISEE CORRENTE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 – ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 – CONTROLLI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 – PROCEDIMENTO E MODALITÀ DEI CONTROLLI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 – ESCLUSIONE DALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 – NORME INTEGRATIVE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>9</b>

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il Comune di Sant’Ilario d’Enza informa l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui all’art.1 comma 1 dei DD.Lgss. 31/03/98, n. 109/98 e 3/05/2000, n. 130, come modificati dall’art.1, comma 344 della Legge 24/12/2007, n. 244 (di seguito “decreti legislativi ISEE”) a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.
2. Il Comune di Sant’Ilario d’Enza adotta l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) introdotto dai decreti legislativi ISEE nonché dalle norme di cui ai D.P.C.M. 7/5/99, n. 221 e D.P.C.M. 4/4/2001, n. 242 (di seguito “DPCM ISEE”) quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all’art.25 della Legge 8/11/2000, n. 328.

## **Art. 2 – Campo di applicazione**

1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti prestazioni, richieste dai cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Sant’Ilario d’Enza:
  - a) rette di frequenza ad asili nido;
  - b) rette di frequenza a scuole comunali dell’infanzia;
  - c) prestazioni legate al diritto allo studio;
  - d) rette per refezione scolastica;
  - e) sconti sociali applicati alla Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) o ad altra entrata corrispondente;
  - f) rette per servizio di assistenza domiciliare;
  - g) rette per centro diurno;
  - h) contributi del servizio sociale per integrazione al reddito, contributi integrativi per canoni di locazione e contributi per integrazioni economiche per ingresso in strutture residenziali;
  - i) ogni altra nuova prestazione economica o servizio sociale o assistenziale istituito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e non destinato alla generalità dei soggetti o comunque collegato nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

## **Art. 3 – Procedure applicative**

1. Le procedure applicative del presente Regolamento vengono osservate dagli uffici che erogano le prestazioni agevolate.
2. L’erogazione delle prestazioni agevolate è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente ufficio.
3. L’istanza del richiedente le prestazioni documentata come richiesto deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall’ufficio competente. Detto modulo può essere reso:
  - a) mediante un’unica dichiarazione sostitutiva, resa a norma degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e contenente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE;
  - b) mediante modulistica predisposta dal comune, corredata da copie dell’attestazione ISEE e della dichiarazione sostitutiva unica, rese a norma degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. In sede di presentazione dell’istanza di prestazioni agevolate – a pena del non riconoscimento delle stesse – il richiedente deve dichiarare:
  - a) di essere informato dei controlli che il comune effettuerà, a campione, sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000;

- b) di rendersi disponibile ad esibire o trasmettere l'eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva che il comune riterrà opportuno richiedere, ai fini della propria attività di controllo.
5. L'ufficio che riceve l'istanza di prestazioni agevolate rilascia apposita ricevuta contenente:
    - a) le comunicazioni di cui agli artt.7 e 8 della Legge 7/8/90, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in materia di avvio di procedimento;
    - b) l'informativa sulla privacy, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
    - c) l'informativa sui controlli che il comune effettuerà, a campione, sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art.4, comma 8 dei decreti legislativi ISEE;
  6. E' fatto salvo il diritto degli utenti dei servizi comunali a non presentare la documentazione di cui ai commi 3 e 4. In tale caso, l'accesso alle prestazioni avverrà senza alcuna agevolazione.

#### **Art.4 – Compilazione delle dichiarazioni**

1. Per la compilazione delle dichiarazioni l'Amministrazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), che effettuano l'attestazione e provvedono alla trasmissione dei dati al sistema informativo dell'INPS.

#### **Art. 5 – Contenuto dell'attestazione ISEE**

1. L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti la famiglia anagrafica come definita dall'art. 4 del D.P.R. 30/05/89, n. 223 e dai DPCM ISEE, cioè l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, oltre ai soggetti a carico IRPEF dei componenti la famiglia anagrafica e gli altri soggetti nei casi previsti dalle norme integrate di decreti legislativi ISEE e dai DPCM ISEE.
2. Ai fini ISEE e della compartecipazione al costo dei servizi, il coniuge con diversa residenza anagrafica non si considera facente parte del nucleo solo se legalmente separato.
3. Per i servizi rivolti agli anziani ed agli adulti si prende in considerazione oltre all'ISEE del soggetto interessato anche l'ISEE dei familiari previsti dall'articolo 433 del Codice Civile.
4. Per i soli servizi scolastico-educativi, in applicazione dell'art.3 comma 1 dei decreti legislativi ISEE viene stabilito quale "criterio ulteriore di selezione dei beneficiari" che il nucleo familiare di riferimento è quello afferente alla genitorialità, indipendentemente dallo stato civile dei genitori richiedenti la prestazione agevolata. Il nucleo di riferimento è pertanto quello composto dal minore frequentante il servizio, dai genitori ovunque residenti e da eventuali altri figli a carico ai fini IRPEF dei genitori. Vengono inoltre considerati eventuali minori in affidamento preadottivo o in affidamento temporaneo dei genitori.
5. Per quanto previsto nel precedente comma, in caso di genitore non presente nel nucleo familiare anagrafico ove risiede il minore, e non legalmente separato o divorziato, si procederà ad una ricomposizione del nucleo familiare, ottenendo un valore ISEE "convenzionale" valido ai soli fini della determinazione delle tariffe e dei servizi educativi e scolastici. I valori dell'indicatore di situazione reddituale (ISR) e di situazione patrimoniale (ISP) della famiglia ove risiede il minore saranno sommati agli stessi indicatori relativi all'altro genitore non convivente, al fine di ottenere il valore dell'ISEE come se entrambi i genitori fossero residenti nello stesso nucleo. Per ottenere il valore ISEE, si utilizzerà il parametro della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti la famiglia ove risiede il minore, maggiorato di un'unità.
6. L'assenza dei dati reddituali e/o patrimoniali di uno dei genitori determinerà l'assegnazione della tariffa massima prevista per il servizio frequentato dal minore. Fanno eccezione casi di accertata irreperibilità dell'altro genitore, segnalazioni alle autorità competenti di abbandono,

gravi situazioni socio-economiche per le quali i servizi sociali documentino l'assenza o l'incapacità economica del genitore anagraficamente non residente con il minore, di contribuire alle spese di mantenimento del minore stesso.

### **Art. 6 – Validità della DSU**

1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva e attestazione ISEE avente validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, gli uffici possono tenere conto – nella disciplina delle prestazioni agevolate – di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima. In particolare, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione ha facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, quando la dichiarazione sostitutiva, ancorché valida, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente.
3. E' lasciata altresì facoltà all'utente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione nei seguenti casi:
  - a) qualora l'ISEE contenga i redditi riferiti al secondo anno solare precedente, e si intendano considerare nel nuovo ISEE i redditi riferiti all'anno solare precedente;
  - b) qualora vi sia un mutamento nella famiglia anagrafica dell'utente;
  - c) qualora, a seguito del rilascio di certificazioni di invalidità e/o handicap e/o certificazioni equiparate, la scala di equivalenza ISEE possa essere modificata;
  - d) qualora la situazione del quadro C della dichiarazione sostitutiva unica ISEE relativa alla situazione abitativa sia modificata.
4. In caso di errori materiali l'utente può presentare una dichiarazione sostitutiva unica ISEE rettificata.
5. I regolamenti dei singoli servizi stabiliscono la decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni; in mancanza di disposizioni, le nuove dichiarazioni ISEE sono efficaci a partire dal mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

### **Art. 6bis – ISEE corrente**

1. Le seguenti prestazioni agevolate se collegate ad un ISEE corrente in corso di validità, sono erogate secondo le modalità di seguito riportate:

#### **Rette scuole dell'infanzia**

Se l'ISEE corrente ha data non precedente al mese di giugno e se la richiesta di prestazione agevolata è consegnata nel periodo di determinazione delle rette personalizzate, l'efficacia vale per tutto l'anno scolastico cui la retta si riferisce.

Se la richiesta di prestazione agevolata è consegnata nel corso dell'anno scolastico, l'efficacia decorre dalla retta relativa al mese successivo a quello di presentazione della richiesta, fino alla fine dell'anno scolastico.

#### **Rette refezioni scolastiche**

L'efficacia della prestazione agevolata decorre da tutti gli acquisti di buoni pasto effettuati dal 10° giorno successivo alla richiesta, fino alla fine dell'anno scolastico.

#### **Prelievo sui rifiuti**

Se la richiesta di prestazione agevolata è consegnata entro il 30 settembre, l'efficacia vale per tutto l'anno di imposta cui si riferisce il prelievo sui rifiuti.

### **Canone di affitto per alloggi ERP**

Salvo diversa disposizione da parte della Regione, l'efficacia della prestazione agevolata decorre dal canone relativo al mese successivo a quello di presentazione della richiesta, per un numero di sei canoni mensili.

E' data facoltà all'utente, prima della scadenza dell'efficacia della prestazione agevolata collegata all'ISEE corrente, di presentare un'ulteriore ISEE corrente: in questo caso, la prestazione agevolata si applica ad ulteriori sei canoni mensili. In mancanza di un ulteriore ISEE corrente, la prestazione agevolata sarà calcolata sulla base dell'ISEE standard cui l'ISEE corrente iniziale era collegata.

### **Buoni libro e borse di studio (diritto allo studio)**

I requisiti di accesso e le modalità di presentazione sono contenute nei bandi annuali di erogazione dei contributi approvati da Province e Regioni, cui il Comune si attiene.

### **Art. 7 – Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari**

1. Ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.Lgs. n. 109/98, quali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, il comune potrà applicare in tutto o in parte i seguenti correttivi al valore dell'indicatore ISEE:
  - a) redditi prodotti all'estero non assoggettabili ad imposta in Italia e pertanto non indicati nei modelli di dichiarazione fiscale. Si considerano gli importi annui lordi indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi o nell'ultimo certificato del datore di lavoro o ente pensionistico estero;
  - b) assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori;
  - c) assegno di maternità;
  - d) contributo regionale assegno di cura;
  - e) contributo Fondo Nazionale Locazioni;
  - f) assegno alimentare per i figli;
  - g) pensione sociale;
  - h) assegno sociale e maggiorazioni sociali;
  - i) pensione di guerra;
  - j) indennità di accompagnamento e indennità di accompagnamento ciechi (nei soli casi previsti dalla legge regionale specifica in materia di assistenza);
  - k) assegno per invalidità civile;
  - l) rendite INAIL;
  - m) borse lavoro/borse di studio;
  - n) assegno di mantenimento esente IRPEF;
  - o) valore di beni mobili registrati posseduti, calcolato mediante i cavalli fiscali di immatricolazione del bene;
  - p) proventi e dividendi tassati alla fonte dal sostituto di imposta.
2. Il correttivo per gli elementi sopra indicati si calcola mediante il rapporto tra l'importo annuale ed il parametro familiare. Il valore così risultante viene aggiunto al valore dell'ISEE.

### **Art. 8 – Controlli**

1. Le istanze, le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti prestazioni agevolate sono soggette a controllo, ai sensi degli artt.71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, a campione, nella percentuale fissata annualmente dal responsabile del settore competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza. In particolare i controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume di gestione del

- procedimento, della rilevanza economica per l'amministrazione comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.
2. Il campione di cui al precedente comma verrà prioritariamente individuato tra le attestazioni ISEE che presentino le seguenti specificità e peculiarità:
    - I.S.E. o I.S.E.E. pari a zero;
    - reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico INPS riferito all'anno di competenza dei redditi dichiarati;
    - incidenza del canone di affitto sul reddito annuo superiore al 70%.
  3. Vengono inoltre attivati controlli ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:
    - a) il richiedente presenta una dichiarazione con reddito imponibile diverso da quello indicato in altra istanza presentata al comune e relativo allo stesso anno di imposta;
    - b) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al comune;
    - c) le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.
  4. Sono previste le seguenti tipologie di controlli:
    - a) formali: verifica della correttezza formale della documentazione e della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nelle banche dati cui il comune ha accesso;
    - b) sostanziali: verifica della compatibilità della situazione economica dichiarata con la composizione e le necessità del nucleo familiare, con particolare riguardo alla capacità di spesa.
  5. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio, il Comune può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, sia in forma autonoma che associata.

### **Art. 9 – Procedimento e modalità dei controlli**

1. Il controllo delle istanze, dei documenti allegati, delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE e delle attestazioni ISEE è svolto dagli uffici comunali, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni, secondo l'organizzazione che sarà definita dalla Giunta comunale con proprio atto.
2. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato l'avvio delle procedure di controllo con lettera raccomandata A.R.
3. Il controllo è effettuato:
  - mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle banche dati cui il comune ha accesso (anagrafe della popolazione residente, anagrafe tributaria, catasto, banca dati I.C.I. e IMU, Camera di Commercio, banche dati comunali e ulteriori banche dati pubbliche consultabili dal Comune, ecc.);
  - mediante richiesta di copie di atti o documenti;
  - mediante richiesta di informazioni alla Polizia Municipale in merito al possesso di beni mobili registrati (per esempio: veicoli, natanti);
  - mediante richiesta di informazioni ai Servizi Sociali, ai fini della verifica delle condizioni economiche e sociali complessive del nucleo familiare;
  - mediante colloquio con il richiedente la prestazione agevolata, del quale viene redatto apposito verbale.
4. Ai fini del controllo sostanziale, il comune può:
  - a) richiedere l'acquisizione di copie di ulteriori atti o documentazioni rispetto a quelli di cui al comma precedente, quali a titolo meramente esemplificativo:

- estratti conto, depositi e movimentazione a partire dai due anni precedenti fino alla data di richiesta della prestazione agevolata, dei c/c bancari e postali intestati ai soggetti componenti il nucleo familiare ai fini ISEE, con evidenza del saldo al 31/12 di ogni anno; la dimostrazione dell'assenza assoluta dei c/c è a carico del richiedente la prestazione agevolata;
  - copia del passaporto in corso di validità dei componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;
  - assicurazioni RC auto pagate nell'anno in cui è richiesta la prestazione agevolata e nell'anno precedente relative ad automezzi, moto e motocicli di proprietà dei soggetti componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;
  - pagamenti effettuati nell'anno in cui è richiesta la prestazione agevolata e nell'anno precedente a titolo di costituzione di pensioni integrative o di rate premio per polizze vita intestate ai soggetti componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e la situazione esigibile al 31/12 degli due anni precedenti quello in cui è richiesta la prestazione agevolata;
  - documenti attestanti la situazione patrimoniale mobiliare al 31/12 dei due anni precedenti quello in cui è richiesta la prestazione agevolata dei soggetti componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;
  - se il nucleo familiare ai fini ISEE abita in un alloggio in locazione, il contratto registrato e le ultime due ricevute di pagamento del canone;
- b) invitare il richiedente la prestazione agevolata soggetta a controllo a presentarsi presso l'ufficio al fine di fornire dati e informazioni ritenute utili.
5. La richiesta di ulteriore documentazione e l'invito a presentarsi presso l'ufficio addetto al controllo devono essere spediti al richiedente mediante raccomandata a.r., all'indirizzo comunicato nell'istanza di prestazione agevolata, fissando un termine ultimo di scadenza entro la quale adempiere a quanto richiesto; è fatta salva per il soggetto sottoposto a controllo la possibilità di concordare una dilazione della scadenza, che comunque non potrà superare i dieci giorni. E' onere del richiedente la prestazione agevolata comunicare al servizio erogatore del beneficio ogni variazione del proprio indirizzo.
6. Quando la raccomandata risulti regolarmente ritirata (anche con compiuta giacenza presso l'ufficio postale), e il soggetto non adempia a quanto richiesto entro il termine fissato o concordato, il controllo avrà esito negativo con esclusione dell'istanza dalle prestazioni agevolate.
7. Il colloquio con il soggetto sottoposto a controllo ha lo scopo di fare emergere motivazioni esaustive al fine di giustificare:
- a) l'incongruenza fra quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva ISEE presentata e quanto rilevato nel riscontro dei dati reperiti presso le banche-dati cui il comune ha accesso;
  - b) la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva ISEE e il tenore di vita del nucleo familiare, desunto sia dagli atti e dalla documentazione richiesta al soggetto sottoposto a controllo che dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare.
- Del colloquio viene redatto apposito verbale.
8. Nel caso in cui dal controllo sostanziale emergano redditi non visibili o l'inattendibilità dei redditi dichiarati, il dichiarante è escluso dalle prestazioni agevolate richieste. Il reddito dichiarato è ritenuto inattendibile quando:
- a) il reddito dichiarato è pari a zero o comunque inferiore ai 2/3 della spesa media mensile della famiglia, rilevata in base all'ultima indagine ISTAT sui consumi delle famiglie alla tabella "Spesa media mensile familiare per numero di componenti, ripartizione geografica e gruppo e categorie di consumo", e non esistono motivi che lo possano giustificare;
  - b) le spese sostenute dal nucleo familiare sono superiori al reddito dichiarato;
  - c) le movimentazioni bancarie in corso d'anno evidenziano flussi di entrate ed uscite non compatibili con il reddito dichiarato, o movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia.



9. Dell'esito del controllo è adottata decisione da parte del responsabile del settore addetto al controllo e data comunicazione:
  - al soggetto richiedente la prestazione agevolata, entro 10 giorni dall'esito del controllo;
  - all'ufficio erogatore della prestazione agevolata, ai fini dell'esclusione della stessa.
10. Il soggetto sottoposto a controllo ha la facoltà di proporre reclamo contro il controllo entro dieci giorni dal ricevimento dell'esito.
11. Sulla base dei dati e delle notizie raccolte in fase di controllo formale e sostanziale, il comune di si riserva – ove ne ricorrano i presupposti – di effettuare:
  - segnalazioni alla Guardia di Finanza – al fine di ulteriori accertamenti – delle posizioni ritenute inattendibili, ai sensi dell'art.4, comma 8 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni;
  - segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali di cui all'art.1, comma 2 del D.L. 30/09/2005, n. 203 convertito in Legge 2/12/2005, n. 248.

### **Art. 10 – Esclusione dalle prestazioni agevolate**

1. Le istanze che evidenziano le irregolarità, inidoneità o incongruità di seguito elencate, sono escluse dalle prestazioni agevolate per le quali sono state presentate:
  - a) liquidazioni di sussidi e contributi economici su proprio conto corrente e quadro F5 della dichiarazione sostitutiva unica ISEE non compilato;
  - b) mancato adempimento a quanto richiesto dall'art.9, commi 4 e 5 entro il termine fissato o concordato in sede di controllo;
  - c) reddito giudicato inattendibile ai sensi dell'art.9, comma 8;
2. Per effetto del risultato del controllo sull'istanza considerata irregolare, inidonea o incongrua, il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti:
  - recupera le prestazioni agevolate già erogate al richiedente – anche relativamente ad anni o periodi precedenti – per un massimo di 5 annualità, come previsto dalla normativa vigente;
  - applica una sanzione pari al 15% sull'importo del beneficio economico ottenuto per effetto dell'istanza irregolare, inidonea o incongrua.

La sanzione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui la misura della medesima sia prevista da normativa specifica di riferimento.

### **Art. 11 – Norme integrative**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto disposto dallo Statuto comunale. A partire dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento si intende sostitutivo di qualsiasi disposizione regolamentare in materia.